

STATUTO

L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSANO DELLE MURGE BA VIA
CONVENTO 131

Numero REA: BA - 599771

Codice fiscale: 08035780728

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** al n. **7698** di raccolta

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa denominata **"L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La sede sociale è fissata nel Comune di Cassano delle Murge (BA)

Nei modi di legge possono essere istituiti sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

L'Organo amministrativo provvede agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2512 del Codice civile.

Articolo 2 - Durata

La durata della società è stabilita al 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II - Disciplina di riferimento

Articolo 3 - Normativa applicabile

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi eventualmente adottati, quelle contenute nella Legge n. 381/1991 e, in quanto compatibili, le norme relative al settore in cui la cooperativa opera, ivi comprese quelle di cui alla Legge n. 142/2001, le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice civile, quelle contenute in tutte le leggi speciali in materia di cooperative sociali, nonché, per quanto ivi non previsto e sempre in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del Libro V del Codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

TITOLO III - Regime mutualistico

Articolo 4 Scopo - Mutualità prevalente

La Cooperativa - ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/91 e della Legge Regione Puglia 1.9.1993 n.21 e successiva modifica del dì 11.2.2002 n.2, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge 381/91, attraverso l'istituzione, lo sviluppo e lo svolgimento di attività e servizi di rilevante solidarietà sociale stipulando opportuni accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e/o privati, interessati al perseguimento delle finalità e dei compiti che la stessa si propone.

In relazione a ciò la cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e/o per conto terzi, le attività meglio specificate al successivo art. 8.

Inoltre, la Cooperativa, oltre a tutto quanto sopra precisato, che deve in fatto essere osservato, ha anche scopo mutualistico finalizzato al soddisfacimento dell'interesse dei soci, anche persone non svantaggiate ad ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavoro.

rativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci stessi.

La Cooperativa, in quanto retta dalle norme di cui alla Legge n. 381/1991 ed operante ai sensi delle stesse, è considerata cooperativa a mutualità prevalente, a norma dell'art. 111-septies delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, e svolge la propria attività senza fini di lucro a norma di legge (come oggi disciplinato dall'art. 2514 del Codice civile), per cui, oltre quanto altrove possa già essere previsto nel presente Statuto, la Cooperativa assume a proprio carico:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In ogni caso, tutti i riferimenti, i richiami e le citazioni, anche letterali, contenuti nel presente Statuto e relativi alla normativa oggi vigente che individua parametri e requisiti necessari per qualificare la Cooperativa come sociale ovvero a mutualità prevalente, devono intendersi puramente e semplicemente modificati, sostituiti o soppressi in esatta conformità a quanto stabilito da future disposizioni di legge in materia.

La Cooperativa può svolgere la sua attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi, fermo restando i limiti previsti dalle predette leggi.

Nell'esercizio della sua attività, la Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano e, per tale motivo, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore; potrà dare anche adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Articolo 5 - Rapporti associativi

I rapporti associativi sono costituiti dal complesso di diritti ed obblighi, dipendenti dalla legge e dal presente Statuto, che fanno capo al socio cooperatore esclusivamente in

ragione di tale sua qualità di socio.

Articolo 6 - Rapporti di scambio mutualistico

Il soddisfacimento dell'interesse economico del socio in conseguenza della attività mutualistica della Cooperativa, comunque ispirato al principio di parità di trattamento dei soci - all'interno di ciascuna categoria di appartenenza e tenuto conto dei requisiti dei soci stessi - è regolato dal rapporto di scambio mutualistico che individua, anche per iscritto, l'oggetto, il corrispettivo, le modalità di pagamento, i termini e ogni altra condizione necessaria, il tutto, in ogni caso, sotto l'osservanza delle disposizioni della Legge n. 142/2001 e del Regolamento interno, da adottarsi obbligatoriamente e nei termini di legge, di cui all'art. 6 della stessa Legge n. 142/2001.

Articolo 7 - Regolamenti

La Cooperativa, ove non risulti sufficiente la disciplina del presente Statuto, adotterà i Regolamenti in merito previsti dall'ultimo comma dell'art. 2521 del Codice civile, specie con riferimento alla disciplina del rapporto di scambio mutualistico, tenuto comunque conto, in tale ultimo caso, di quanto stabilito, come detto, dall'art. 6 della Legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

TITOLO IV - Oggetto

Articolo 8 - Oggetto sociale

La cooperativa - con riferimento ai sopra indicati interessi dei soci ed ai requisiti degli stessi può svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

. gestione di asili nido, micro nido, nidi in famiglia, casa nido, scuole materne paritarie e non, attività di sostegno post-scolastico, trasporto accompagnato di minori, trasporto assistito di disabili, centri ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanile, attività di animazione del territorio, per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di feste di compleanno o di altro tipo e la gestione di parchi giochi, ludoteche etc, assistenza domiciliare a minori, servizi residenziali per minori, centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico e non, interventi nei contesti scolastici contro la dispersione scolastica, interventi di assistenza specialistica scolastica nei confronti di soggetti diversamente abili e nei confronti di soggetti che presentano problematiche di disagio sociale, interventi formativi per genitori, interventi educativi e animativi per famiglie, turismo sociale: soggiorni e vacanze sociali assistite, attività turistiche, itinerari di natura, d'arte, folkloristici, servizi per il tempo libero: laboratori tematici, attività sportive e ricreative e comunque lo svolgimento di attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, rivolte principalmente a minori, adolescenti, giovani e famiglie ivi incluso ogni genere di servizio cultu-

rale, di animazione, ricreativo, formativo ed educativo per minori e giovani.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche mediante distinti programmi di scambio mutualistico - formati sempre con esclusivo riferimento all'interesse ed ai requisiti delle persone svantaggiate e dei soci che, tempo per tempo, tengano conto delle offerte del mercato a fronte delle capacità professionali dei soci e della dimensione delle strutture sociali.

L'attività della cooperativa, quale sopra individuata, potrà essere svolta anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci, fermo restando i limiti previsti dalla legge.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate e, per il perseguimento del suo oggetto, la Cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie, finanziarie e di garanzia, anche reale, atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge ed in specie di quelle che fossero previste a favore delle iniziative produttive nelle aree economicamente depresse, della imprenditoria giovanile e delle imprenditoria femminile.

La Cooperativa potrà anche stipulare con gli Enti pubblici le Convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 5 ed al comma 2 dell'art. 9 della Legge n. 381/91.

Inoltre, con delibera dell'Organo amministrativo, potrà assumere, nei limiti stabiliti dall'art. 2361 del Codice civile, interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

Titolo V - Soci operatori

Articolo 9 - Requisiti e categorie dei soci operatori

SOCI COOPERATORI ORDINARI

La Cooperativa ha carattere aperto, per cui il numero dei soci operatori ordinari è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, fermo quanto previsto dal comma terzo dell'art. 2522 del Codice civile, il tutto fermo quanto in appresso stabilito.

Possono essere soci operatori ordinari le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano le qualifiche e le competenze professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali - e che non abbiano in corso condanne ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici - e più precisamente possono essere soci operatori ordinari coloro i quali abbiano attitudini e qualifi-

cazioni professionali attinenti alla natura delle attività esercitate dalla Cooperativa e che, in ragione di ciò, possono partecipare direttamente al lavoro della impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono, inoltre, essere soci cooperatori ordinari elementi tecnici ed amministrativi fino a concorrenza del numero consentito dalla legge.

La partecipazione alla Cooperativa è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività della Cooperativa e deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori, anche in relazione ai programmi sociali di medio e lungo periodo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge n. 381/91, possono essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

SOCI COOPERATORI VOLONTARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 381/91, ed alle condizioni ivi previste, è consentita l'ammissione di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

Articolo 10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo - a mezzo raccomandata postale a.r. ovvero a mezzo raccomandata a mano, con rilascio per iscritto del riconoscimento dell'avvenuto ricevimento - domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) la indicazione della effettiva attività svolta, della esperienza professionale acquisita, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute ovvero della volontà di far parte della cooperativa in veste di socio cooperatore volontario;
- c) la dichiarazione, sotto propria responsabilità, di non svolgere in proprio una attività concorrente con quella della Cooperativa, neppure in qualità di partecipante ad altro ente collettivo, di qualunque tipo;
- d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di impegno a rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, con particolare riguardo a quelli in materia di disciplina del rapporto di scambio mutualistico.

L'acquisizione della suddetta documentazione deve essere effettuata prima che l'istanza di adesione venga esaminata e deliberata dall'Organo competente.

L'Organo amministrativo ha la facoltà di chiedere all'aspi-

rante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;
- 2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 3) indicazione della persona designata a rappresentarla.

Articolo 11 - Procedura di ammissione

L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente Articolo 10 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per l'esecuzione dei versamenti di cui all'art. 2528 del Codice civile.

In caso di rigetto motivato della domanda di ammissione si applica la disciplina prevista al riguardo dal citato art. 2528 del Codice civile e, in tal caso, se la deliberazione assembleare è difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente Articolo.

Articolo 12 - Obblighi dei soci cooperatori

I soci cooperatori, tanto ordinari quanto volontari, sono obbligati a versare, con le modalità e i termini che verranno indicati dall'Organo amministrativo, l'importo della quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione di Bilancio.

Essi, inoltre, sono obbligati a mettere a disposizione della Cooperativa le prestazioni di lavoro necessarie al soddisfacimento del rapporto di scambio mutualistico.

I soci tutti, infine, sono obbligati ad osservare le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 13 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, hanno diritto di recedere anche i soci che:

- a) abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non siano più in grado di partecipare al raggiungimento, degli scopi sociali.

E' vietato il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione se ricorrano i motivi che a norma del-

la legge e del presente statuto legittimino il recesso.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Per quanto riguarda la disciplina e gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.
Rimangono fermi in ogni caso termini, modalità e condizioni più favorevoli al socio lavoratore stabiliti dalla Legge n.142/2001.

Articolo 14 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalle disposizioni del presente atto o dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) non esecuzione in tutto o in parte del pagamento delle quote sottoscritte, pur dopo formale intimazione da parte dell'organo amministrativo, nonché per morosità nei confronti della società per mesi tre dei versamenti a qualunque titolo dovuti;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società cooperativa;
- d) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporti la sua interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e per il suo fallimento;
- e) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso che, entro sessanta giorni dal ricevimento, può proporre opposizione al tribunale.

Rimangono fermi in ogni caso termini, modalità e condizioni più favorevoli al socio lavoratore stabiliti dalla Legge n.142/2001.

Articolo 15 - MORTE SOCIO

In caso di morte del socio, ai sensi dell'art. 2534 del Codice Civile, gli eredi o legatari hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 2535 del Codice Civile e del presente statuto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, qualora fossero più di uno si rinvia a quanto previsto dalla legge in materia.

Articolo 16 - LIQUIDAZIONE QUOTA

I soci receduti, esclusi ovvero gli eredi o legatari del socio defunto - per questi ultimi se non si verifica quanto previsto dal precedente articolo - hanno diritto alla liquidazione della quota.

Essa ha luogo, al netto delle perdite imputabili a capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale; il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione della quota comprende il rimborso della partecipazione interamente liberata e comprende anche il sovrapprezzo, ove versato e qualora esistente nel patrimonio della società e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per i conferimenti non versati secondo quanto previsto dall'art.2536 Cod.civ.

TITOLO VI - ASSEMBLEA

Articolo 17 - CONVOCAZIONE

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte in ogni caso con metodo assembleare.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia ed almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini in seguito indicati.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle delibera-

zioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

E' compito dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

Articolo 18 - QUORUM

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti in prima convocazione almeno due terzi dei soci e delibera normalmente a maggioranza assoluta mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza.

Per le delibere aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, lo scioglimento anticipato della cooperativa, la nomina e poteri dei liquidatori, nonché per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 19 - SVOLGIMENTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante, non potendo in alcun caso essere delegati né gli amministratori, né i sindaci né i dipendenti della società; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea nomina di volta in volta un Presidente, un segretario anche non socio, occorrendo due scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, la regolarità delle deleghe, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa è amministrata in uno dei seguenti sistemi alternativi:

- da un Amministratore unico, scelto solo tra i soci cooperatori,
- ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile, determinato all'atto della nomina, di consiglieri scelti tra i soci cooperatori.
Salvo che per la prima volta per la quale provvede l'atto costitutivo, la scelta della forma della amministrazione e la contestuale nomina dell'Organo Amministrativo è riservata alla Assemblea ordinaria dei soci, alla quale spetta anche di revocarli.
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero, per la prima volta, l'atto costitutivo.

Articolo 21 - DURATA CARICA

Gli amministratori durano in carica secondo quanto stabilito dalla delibera che li nomina e sono sempre rieleggibili ovvero revocabili da parte dell'Assemblea.
Agli Amministratori si applica in ogni caso la disciplina stabilita dagli artt. 2382, 2383 (relativamente alla revoca), 2385 e 2386 del Codice civile.
Comunque gli amministratori sono assoggettati alla intera disciplina stabilita dall'art. 2390 del Codice civile.

Articolo 22 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal Presidente.
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata a.r. da spedirsi, ovvero a mezzo raccomandata a mano, con rilascio per iscritto del riconoscimento dell'avvenuto ricevimento, da consegnarsi, al domicilio degli amministratori e dei sindaci, ove esistenti, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax o posta elettronica almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
Le votazioni sono palesi.

Articolo 23 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'Organo amministrativo competono tutti i poteri e tutti gli obblighi inderogabilmente conferiti alla sua competenza dal presente Statuto e dalla legge e, in via generale, gli competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, ferme le limitazioni dipendenti dalla legge, dal presente Statuto, dall'atto di nomina e dalle deliberazioni della Assemblea adottate per iniziativa dei soggetti indicati dal comma primo dell'art. 2479 del Codice civile.
L'Organo amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella re-

lazione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del Codice civile. Nella medesima relazione l'Organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Infine, compete all'Organo amministrativo di approvare i Regolamenti di sua competenza e di predisporre quelli da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

Articolo 24 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento, al vice Presidente, fermo in ogni caso quanto stabilito dall'art. 2384 del Codice civile.

Dal o dai rappresentanti legali della società potranno essere rilasciate procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della società.

TITOLO VIII - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25 - COMPOSIZIONE

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2543 Codice Civile, i soci devono obbligatoriamente nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

In ogni caso di nomina del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti Codice Civile.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403-bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture Contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte dell'organo amministrativo.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-

dualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ai sensi dell'art.2409-bis Cod.Civ. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO IX - PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI

Articolo 26 - PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti;
 - da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo, da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.
- E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Articolo 27 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è suddiviso in quote.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge, quali tempo per tempo vigenti al momento della sottoscrizione.

Il conferimento è fatto esclusivamente in denaro.

L'organo amministrativo può effettuare le operazioni previste dall'Art.2529 Cod.Civ.

Articolo 28 - QUOTE

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e ne essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530, comma 1, del Codice Civile, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con

il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 29 - VERSAMENTO QUOTA

La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci.

TITOLO X - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 30 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, data di chiusura del bilancio.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) e comunque non inferiore al limite minimo previsto dalla legge vigente tempo per tempo;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) ad altre riserve statutarie.

L'assemblea dei soci cooperatori, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci: in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea dei soci cooperatori potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ult.co. art.2545-sexies cod.civ.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società dovrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea ai sensi e per gli effetti dell'Art.2521 Cod.civ.

Nei confronti del personale dipendente vigono i regolamenti

ed i contratti stipulati in materia collettiva applicabili per rispettive categorie.

TITOLO XII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete all'organo amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori e le regole di funzionamento del collegio,;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) Cod.Civ..

Firmato: Falcicchio Concetta - Novelli Domenico - Martelli Isabella - notaio Domenico Guaccero (segue sigillo)

16 di 16